



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 86 DEL 02/07/2026

SETTORE: SETTORE 3 - Territorio e Ambiente

OGGETTO:	ORDINANZA DI DIVIETO TEMPORANEO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE "SPIAGGIA GHIAIA" IN PRESENZA DI CONDIZIONI IDROMETEOROLOGICHE A RISCHIO
-----------------	---

IL SINDACO

Richiamato decreto della Regione Liguria n. 2440 del 30.3.2026, nella parte in cui classifica il tratto di mare individuato con il punto IT007010054005 (spiaggia "Ghiaia") come area di balneazione di qualità scarsa e lo rimuove dall'elenco delle acque balneabili, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 116/2008, disponendo che il Comune adotti un'ordinanza di divieto di balneazione;

Richiamata l'Ordinanza n. 53 del 29/04/2026 di Divieto Permanente di Balneazione della Zona di Ghiaia per la stagione balneare 2026 - dal 01 maggio al 30 settembre. Adempimenti conseguenti al Decreto Del Direttore Generale di Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026;

Visto il Ricorso al TAR Liguria del Comune di Santa Margherita Ligure per l'annullamento, previa sospensiva del decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026 (prot. n. 0016187/2026 del 01/04/2026), nella parte in cui ha disposto la rimozione dell'area IT007010054005 (Spiaggia Ghiaia, Comune di Santa Margherita Ligure) dall'elenco delle acque di balneazione e ha imposto l'adozione di ordinanza sindacale di divieto permanente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 116/2008 e di ogni atto antecedente, presupposto, richiamato e conseguente e, particolarmente, della nota regionale 29 gennaio 2026, prot. n. 004061, della nota regionale 17 dicembre 2025, prot. 60107, della nota Arpal del 26 gennaio 2026, n. U.0002109, nonché degli altri atti emessi da ARPAL, di cui si ignorano date ed estremi, con i quali l'acqua di balneazione antistante la Spiaggia Ghiaia punto n. IT007010054005 sarebbe stata classificata "scarsa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 116/2008;

Vista l'Ordinanza emessa dal TAR Liguria (Sez. II), N.175/2026 REG.PROV.CAU - N.494/2026 REG.RIC. Pubblicata il 03/06/2026, che accoglie l'istanza cautelare e, per effetto, sospende l'esecuzione dei punti nn. 15 e 16 del decreto della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026 condizionando il Comune di Santa Margherita Ligure al rispetto delle seguenti prescrizioni a tutela della salute dei bagnanti:

i) adozione di un piano di monitoraggio intensificato della qualità delle acque marine, con effettuazione di tre campionamenti a settimana nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026, per i parametri di escherichia coli ed enterococchi intestinali, nonché svolgimento delle relative analisi presso un laboratorio accreditato;

ii) trasmissione dei risultati all'Arpal, alla Regione Liguria ed al Ministero della Salute con cadenza settimanale o, qualora venisse riscontrata l'insufficiente qualità delle acque, immediatamente dopo avere ricevuto l'esito delle analisi;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

iii) emanazione di ordinanze sindacali di divieto temporaneo di balneazione sia nel caso in cui uno o più campioni delle acque superino i valori limite stabiliti dall'allegato "A" al D.M. 30 marzo 2010, sia in presenza delle condizioni idrometeorologiche individuate dal Comune come fattori di rischio;

iv) installazione di cartellonistica informativa circa lo status di monitoraggio dell'area e le inerenti condizioni di rischio, anche in lingua inglese e con simboli comprensibili da soggetti con disabilità cognitive;

Visti gli affidamenti del servizio di campionamento delle acque di balneazione per la Stagione Balneare 2026, Periodo: 1° Giugno 2026 – 30 Settembre 2026, fissati in n. 5 campionamenti settimanali (con cadenza quotidiana dal lunedì al venerdì), al fine di verificare capillarmente lo stato della matrice ambientale e la salubrità dell'acqua ai fini della corretta gestione della stagione balneare corrente e del monitoraggio ambientale straordinario della Spiaggia di Ghiaia punto IT007010054005;

Richiamata l'Ordinanza n. 78 del 12/06/2026 di Revoca del Divieto Permanente di Balneazione della Zona di Ghiaia per la stagione balneare 2026 – dal 01 maggio al 30 settembre. Adempimenti conseguenti al Decreto Del Direttore Generale di Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026;

Preso atto che in data 01/07/2026 si sono verificate condizioni idrometeorologiche riconducibili ai fattori di rischio individuati dal Comune nell'ambito del sistema di monitoraggio e gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2026 e che tali condizioni potrebbero determinare un peggioramento temporaneo della qualità delle acque nel tratto denominato "Spiaggia Ghiaia" – punto IT007010054005;

Considerato che il verificarsi di tali condizioni comporta, in via cautelativa e precauzionale, la necessità di adottare misure di tutela della salute pubblica e dei bagnanti;

Ritenuto pertanto necessario disporre, in via preventiva e temporanea, il divieto di balneazione nel tratto di mare interessato, codice punto IT007010054005 – Spiaggia Ghiaia, e precisamente nello specchio acqueo compreso tra il pennello in massi naturali alla foce del Torrente San Siro (Coord. WGS84 long. 9.214521, lat. 44.334435) e la scogliera della Darsena dell'Hotel Helios (Coord. WGS84 long. 9.215763, lat. 44.335020);

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- il divieto temporaneo preventivo di balneazione nel tratto denominato Spiaggia Ghiaia, identificato dal codice punto IT007010054005;
- di notificare il presente provvedimento ai titolari degli stabilimenti compresi nel suddetto tratto di litorale;
- di esporre copia della presente ordinanza in prossimità del luogo in cui è vietata temporaneamente la balneazione;
- di dare adeguata informazione alla cittadinanza mediante i canali istituzionali del Comune;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- che il presente divieto abbia efficacia immediata dalla data odierna e rimanga in vigore sino al venir meno delle condizioni idrometeorologiche di rischio individuate dal Comune e, comunque, sino all'adozione di apposita ordinanza di revoca.

INFORMA

dell'emanazione della presente Ordinanza le Autorità previste dalla normativa vigente, nonché il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, C.P.A., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica / pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune del presente atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del controllo sull'adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

IL SINDACO

Guglielmo Caversazio / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*